



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati

oggetto

dott. Massimo Ferro	Presidente
dott. Paola Vella	Consigliere
dott. Giuseppe Dongiacomo	Consigliere
dott. Roberto Amatore	Consigliere – rel.
dott. Alessandro Farolfi	Consigliere

Liquidazione controllata; opposizione passivo	stato
--	-------

ud. 14/4/2026 cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 18476-2025 r.g. proposto da:

Avv. Annibale [REDACTED] - c.f. [REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall' Avv. Alessandro Turolla - c.f., con studio in Padova, via Giulio Alessio, 17 – indirizzo pec e domicilio digitale alessandro.turolla@ordineavvocatipadova.it, fax 049.2700105 e con domicilio eletto presso il suo studio e il suo domicilio digitale.

- **ricorrente** -

contro

Amco – Asset Management Company s.p.a., già Società per la gestione di attività – S.G.A. s.p.a., con sede legale in Napoli, Vico dei Corrieri 27, avente codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Napoli 05828330638, iscritta al n. 458737 del R.E.A. di Napoli, iscritta all'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, in persona del suo procuratore dott. Fabio Novello, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Ceroni del foro di Vicenza.

- **controricorrente** -



contro

Liquidazione Controllata Nori Francesca – c.f. NROFNC71T50A703H – n. 3/2024 Tribunale di Vicenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Zocca.

- **controricorrente** -

avverso il decreto del g.d. del Tribunale di Vicenza Prima Sezione Civile, pubblicato il 14.08.2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026 dal consigliere dott. Roberto Amatore;

FATTI DI CAUSA

1. Con il provvedimento impugnato il g.d. del Tribunale di Vicenza ha rigettato il reclamo ex art. 273, comma 4, CCII, presentato dall'Avv. Annibale [REDACTED] avverso lo stato passivo predisposto dal liquidatore.

2. Il g.d. ha giustificato il rigetto nel seguente modo: *"considerato che il reclamante ha contestato l'ammissione allo stato passivo del credito vantato da Amco s.p.a. per difetto di legittimazione attiva; letta la memoria del liquidatore giudiziale; considerato che il liquidatore ha dato atto di aver ricevuto da Amco s.p.a. la documentazione comprovante l'intervenuta cessione a suo favore del credito in parola, allegando la stessa alla memoria depositata; ritenuto infondato il reclamo alla luce della documentazione prodotta da Amco s.p.a. e delle motivazioni, condivise e fatte proprie, indicate dal liquidatore; visto l'art. 273 comma 4 ccii; p. q. m. rigetta il reclamo"*.

3. Emerge invero dalla lettura del ricorso introduttivo che: (i) nell'ambito della procedura di liquidazione controllata Nori Francesca, l'avv. Annibale [REDACTED] in data 19.3.2024 aveva presentato ricorso contenente domanda di ammissione al passivo; (ii) lo stesso veniva ammesso allo stato passivo, per euro 31.760,70 in privilegio e per euro 11.804,68 in via chirografaria per spese legali; (iii) a sua volta, Amco presentava domanda di ammissione al passivo per un credito in relazione al quale veniva ammessa per euro 332.968,28 in via privilegiata nella categoria ipotecari e in via chirografaria per euro 99.678,08; (iv) nell'ambito di tale procedura l'Avv. [REDACTED] in data 3.4.2025 formulava le allegate osservazioni ex art. 273, comma 2, ccii al progetto di stato passivo, eccependo il difetto di legittimazione attiva di



Amco ad agire in executivis nelle procedure esecutive immobiliari nn. 40/2021, 276/2022 e 361/2022 (R.Es. Tribunale di Vicenza), con conseguente richiesta di esclusione del credito di Amco dal progetto di stato passivo; (v) il liquidatore non accoglieva tale richiesta ed ammetteva al passivo Amco nei termini sopra riportati, ritenendo legittima la richiesta di Amco sulla base della documentazione dalla stessa allegata al proprio ricorso per la partecipazione alla liquidazione controllata; (vi) l'avv. [redacted] si determinava pertanto a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 273, 4° co. ccii, avverso lo stato passivo, formulando a sostegno dello stesso le argomentazioni svolte in sede di osservazioni e concludendo per l'esclusione del credito di Amco; (vii) il liquidatore in data 5.6.2025 depositava nota difensiva, affermando che "il cessionario [Amco] aveva notificato al debitore ceduto la cessione del credito e che aveva fornito alla procedura la documentazione comprovante l'esistenza del credito", rilevando inoltre che "il cessionario Amco [aveva] ... fornito la documentazione comprovante l'esistenza del credito ipotecario ceduto da Banca Popolare di Vicenza".

4. Il provvedimento del g.d. del Tribunale di Vicenza, pubblicato il 14.08.2025, è stato impugnato dall'Avv. Annibale [redacted] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la Amco – Asset Management Company s.p.a., già Società per la gestione di attività – S.G.A. s.p.a. e la Liquidazione Controllata Nori Francesca hanno resistito con controricorso.

Tutte le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., "violazione del principio stabilito dalla cassazione secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale quale forma di notificazione del credito ceduto è strettamente condizionata alla sua identificazione con assoluta certezza. Irrilevanza della pubblicazione della presunta cessione nel sito della Banca d'Italia la cessione del credito e la sua notificazione al cessionario a mezzo pubblicazione sulla gazzetta ufficiale sono strettamente condizionati dall'identificazione con assoluta certezza del credito ceduto".



2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., "assenza della prova della cessione del credito e della sua notificazione al debitore ceduto. Violazione degli art. 1260 e segg. c.c., 2697 c.c., art. 58 Tub ... difetto di prova della cessione del credito e conseguente difetto di legittimazione attiva di Amco".

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per "motivazione apparente", sul rilievo che il decreto del g.d. del Tribunale di Vicenza in questa sede impugnato avrebbe motivato *de relato*, aderendo acriticamente alle ragioni di una parte (in questo caso il liquidatore), senza dare conto delle contestazioni svolte dall'altra parte e senza esplicitare un percorso logico-motivazionale autonomo.

3. Il terzo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento delle doglianze contenute nei primi due motivi.

3.1 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (cfr. *ex multis* Cass. sentenza n. 27112 del 25/10/2018), "in tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame" (v. anche: Cass. n. 21037/2018; Cass. n. 22022/2017; Cass. Sez. Un. n. 8053/2024).

Peraltro, proprio nell'ambito endoconcorsuale, è stato precisato che "Il decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo che operi un rinvio "per relationem" alle motivazioni esposte dal curatore fallimentare nel progetto di cui all'art. 95 l.fall., può ritenersi adeguatamente motivato a condizione che il richiamo sia univoco e che le contestazioni del curatore siano sufficientemente specifiche, in modo da garantire pienamente il diritto di difesa del creditore" (Cass. Sez. 6, 09/10/2018, n. 24794, vedi anche: Cass. 16706/2020).



3.1 Ciò posto, risulta evidente dalla sola lettura della motivazione qui impugnata (riportata per esteso in premessa) che si è in presenza di una motivazione solo apparente e in realtà inesistente, in quanto il g.d. non ha esplicitato le ragioni del suo autonomo apprezzamento delle doglianze proposte dall'impugnante in sede di reclamo ex art. 273, 4 comma, CCII (doglianze di cui, peraltro, non vi è traccia esplicativa nel provvedimento qui censurato) e non ha posto in condizione né il reclamante né l'odierno giudice di legittimità di comprendere, tanto meno per relationem ad atto di terzo privo di riferimenti, i termini minimi di intelligibilità della decisione e, quale presupposto processuale, della contesa giudiziale intercorsa tra le parti.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice a quo per un nuovo esame dell'intera vicenda processuale.

Le ulteriori questioni proposte da tutte le parti rimangono assorbite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbite le ulteriori doglianze; cassa il decreto impugnato e rinvia al giudice delegato del Tribunale di Vicenza, in persona di diverso giudice, che dovrà decidere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026

Il Presidente
Massimo Ferro

